

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 020/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 142/CSA– RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Dott. Lucio Molinari, Prof. Giovanni Serges - Componenti;
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DEL CALCIO FORENSE LOCRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SIDERNO/CALCIO FORENSE LOCRI DEL 19.3.2017 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 140 del 26.4.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2017)

Con decisione del 24.4.2017, Com. Uff. n. 140, la Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria, in riferimento alla gara svoltasi il 19.3.2017 tra la Città di Siderno 1911 e il Calcio Forense Locri, valevole per il campionato Amatori, rigettava il reclamo proposto dalla società Calcio Forense Locri avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri di cui al Com. Uff. n. 46 Amatori del 5.4.2017, che aveva sanzionato la società reclamante con la perdita della gara.

Avverso tale decisione presentava ulteriore reclamo la società Calcio Forense Locri la quale, riproponendo la stessa motivazione con cui era stato impugnata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri, sosteneva di non essere mai venuta a conoscenza del reclamo avverso il corretto svolgimento della gara in questione presentato dalla società Città di Siderno 1911, poiché la relativa documentazione era stata inviata ad un indirizzo incompleto e non era mai pervenuta al destinatario. Ciò avrebbe, evidentemente, impedito di esporre le proprie ragioni così violando palesemente il diritto di difesa.

Tale essendo la situazione la Corte ritiene di non potere neppure pervenire ad un esame nel merito delle doglianze espresse dalla ricorrente per evidenti ragioni di ordine procedimentale.

Dalla stessa esposizione della vicenda, così come dal reclamo proposto, risulta infatti per tabulas che la questione era stata oggetto di una decisione, che potremmo definire di primo grado, del Giudice competente per territorio, confermata poi dalla Corte Sportiva Territoriale Calabria, giudice di secondo grado o d'appello, che aveva respinto il reclamo della società Calcio Forense Locri.

Nei confronti di quest'ultima statuizione, e per gli stessi motivi già presentati, viene proposto un ulteriore ricorso a questa Corte, mezzo di impugnazione non consentito dalla normativa di settore secondo la quale la decisione nel merito della Corte Sportiva Territoriale esaurisce le possibilità di intervento degli organi di Giustizia Sportiva, non essendo ammissibile un secondo giudizio d'appello fondato peraltro, come si è osservato, sulle stesse motivazioni.

Sarebbe stato, invece, possibile, ma non è questo il caso di specie, ottenere l'intervento della Corte adita in caso di revocazione o revisione di decisioni irrevocabili quando esse siano state fondate su elementi falsi, su dolo di una delle parti o quando siano sopravvenute prove non conosciute al momento della decisione.

Il ricorso deve, di conseguenza, essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Forense Locri di Locri (Reggio Calabria).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C.D. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)

Con ricorso del 16.5.2017 la ACD Nardò impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 141 del 15.05.2017, con la quale, in relazione alla gara Tastervere/Nardò del 14.05.2017 veniva comminata la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00, la diffida al campo, nonché la squalifica per quattro giornate al calciatore Alessandro Camisa.

Si sosteneva, in ricorso, che le sanzioni erano da ritenere sproporzionate ed eccessive per i motivi che si possono così riassumere:

a) l'ammenda sarebbe stata irrogata in base ad erronea refertazione del rapporto di gara. I sostenitori della società pur avendo tenuto comportamenti censurabili lo avrebbero fatto in situazione di alta tensione e comunque in relazione a circoscritti episodi;

b) quanto alla squalifica del calciatore il referto parla di calcio al volto sferrato dal Camisa ad un avversario a gioco fermo, mentre l'episodio sarebbe da ricondurre a comportamento involontario.

Alla luce delle predette considerazioni si chiedeva l'annullamento della sanzione o in subordine una sua congrua riduzione.

Il ricorso è infondato

Il referto arbitrale è chiarissimo nell'individuare i fatti dai quali sono scaturite le sanzioni. In particolare emergono con evidenza i comportamenti dei sostenitori, i quali peraltro non vengono smentiti neanche dalla prospettazione contenuta in ricorso che si rivela contraddittoria, mentre per quanto riguarda l'atto commesso dal calciatore Camisa, poi squalificato, la società non offre nessun elemento probatorio che possa condurre ad una diversa conclusione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.C.D. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CAMISA ALESSANDRO INFLITTA SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)

Con decisione del 15.5.2017, Com. Uff. n. 141, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara, svoltasi il 14.5.2017, Trastervere/Nardò, valevole per il Campionato Nazionale Serie D – Girone H, infliggeva al calciatore della società A.C.D. Nardò Camisa Alessandro, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive “ per avere, a gioco fermo, mentre si trovava a terra, colpito con calcio il volto di un calciatore avversario facendolo rimanere a terra per circa un minuto provocandogli ematoma allo zigomo sinistro”.

Avverso tale decisione presentava reclamo l'A C.D. Nardò la quale si doleva della assoluta eccessività e spropositatezza della misura della sanzione, in relazione anche alla circostanza che il giocatore non avrebbe volontariamente inferto il colpo all'avversario, ma lo avrebbe attinto in maniera del tutto involontaria mentre cercava di rialzarsi.

Si richiedeva, quindi, l'annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta in primo grado.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della, Corte trovare accoglimento.

Il comportamento del Camisa, infatti, è stato precisamente descritto nel referto arbitrale nel quale si legge: “ perché a gioco fermo dopo aver fatto un fallo su un avversario mentre entrambi erano a terra dava un calcio con il tallone sul volto dell'avversario facendolo restare a terra circa un

minuto, procurandogli un ematoma sullo zigomo sinistro e procurandogli dolore momentaneo ma che non gli ha impedito di proseguire la gara”.

Il direttore di gara ha, quindi, visto l'accaduto, lo ha minuziosamente descritto e lo ha valutato quale comportamento violento espellendo il calciatore del Nardò.

In tale situazione non è possibile aderire all'interpretazione della vicenda fornita dalla società reclamante, e deve condividersi il referto dell'arbitro non solo per la sua qualità di fonte privilegiata, ma anche per la precisa ed analitica ricostruzione dei fatti che non può essere revocata in dubbio in assenza di elementi concreti di confutazione.

Il comportamento del Camisa deve essere sicuramente definito violento, con una nota di particolare pericolosità per la modalità del gesto, un calcio a gioco fermo dopo aver commesso un fallo, e per aver attinto una parte del volto del giocatore avversario vicina all'occhio e, quindi, particolarmente delicata, così che non vi è spazio neppure per una riduzione della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA CALC. MAZZUCATO ALESSIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GORDIGE CALCIO RAGAZZE/CALCIO PADOVA FEMMINILE DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 17.5.2017)

Con ricorso del 18.5.2017 la calciatrice Mazzucato Alessia proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta ad essa reclamante in seguito alla gara Gordige Calcio Ragazze/Calcio Padova femminile del 14.5.2017 di cui alla delibera del Giudice sportivo presso il dipartimento calcio femminile (com. uff. n. 81 del 17.5.2017).

Sosteneva la Mazzucato che nel corso della gara, particolarmente sentita in quanto la compagine di casa metteva in giuoco la sua permanenza in serie B, il comportamento dell'arbitro, a suo dire, avrebbe destato molte perplessità sia per non aver offerto adeguate spiegazioni in relazione ad un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria, sia per non aver contrastato comportamenti defatigatori posti in essere dalla medesima squadra. Tale atteggiamento avrebbe creato un clima di nervosismo nel cui ambito avrebbe dovuto essere inquadrato il comportamento della reclamante la quale pertanto, chiedeva una rideterminazione della sanzione stante la sua ritenuta eccessività

Il ricorso non può essere accolto

Come si evince dal referto arbitrale l'episodio appare di particolare gravità sia per il ruolo rivestito dalla Mazzucato (Capitano della squadra) sia per le modalità della vistosa e reiterata contestazione sia, infine, per la volgarità ed il carattere offensivo delle frasi profferite.

D'altra parte la Mazzucato non offre altro elemento che quello di una generica e indimostrata posizione dell'arbitro che nulla hanno a che vedere con il comportamento che avrebbe dovuto tenere un atleta consapevole degli obblighi di lealtà di comportamento e di correttezza sportiva che non possono mai venir meno anche quando le decisioni del direttore di gara non risultano condivise.

La decisione del giudice sportivo merita pertanto conferma

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Mazzucato Alessia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Massimiliano Atelli, Dott. Lucio Molinari - Componenti;
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

5. RICORSO DEL CALC. BASTA ALESSANDRO PIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAVINA/SAN SEVERO DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 del 08.05.2017)

Con il gravame, proposto in data 18.5.2017, il reclamante - che per i fatti di cui si controverte è stato oggetto di espulsione diretta - avversava la sanzione suindicata, deducendo essersi nella specie trattato di spallata data con vigore, per sbilanciare l'avversario in azione di gioco, anziché di testata. Da qui, la necessità, ad avviso del reclamante, di una derubricazione del gesto ad atto non già violento, bensì soltanto gravemente antisportivo, con annullamento per conseguenza della avversata sanzione o, in via gradata, sua riduzione o rimodulazione ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Il referto dell'arbitro descrive quanto accaduto in modo puntuale e incompatibile con la ricostruzione dei fatti in contestazione operata nella memoria difensiva, e per la fede privilegiata che l'assiste si impone nella valutazione di questa Corte, in assenza - come nella specie - di elementi probanti di segno contrario.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Basta Alessandro Pio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MATARAZZO LUCA, SEGUITO GARA CYNTHIA/TRASTEVERE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 dell'8.5.2017)

Con il gravame, proposto in data 12.5.2017, la reclamante avversava la sanzione suindicata, deducendo in buona sostanza che il tesserato - fatto oggetto, per i fatti in contestazione, di espulsione diretta - si sarebbe limitato a replicare alle frasi offensive ("*siete retrocessi, siete retrocessi*") e irriguardose profferite al suo indirizzo da un dirigente della squadra avversaria, dando a quest'ultimo del "*ciccione*".

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Il comportamento tenuto nella specie dal tesserato nei confronti del dirigente della squadra avversaria e della terna arbitrale è stato senza dubbio offensivo, anche se la commisurazione della sanzione inflitta appare eccessiva, risultando più appropriata ai fatti (e al linguaggio usato), per come descritti nel referto e nel ricorso, una squalifica di due giornate effettive.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CALC. FRUGOLI DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE

SEGUITO GARA VARESINA SPORT C.V./PINEROLO DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 del 08.05.2017)

Con il gravame, proposto in data 15.5.2017, il reclamante - che per i fatti di cui si controverte è stato oggetto di espulsione diretta - avversava la sanzione suindicata, deducendo di aver accidentalmente urtato l'avversario, nel divincolarsi dallo stesso (che lo teneva per la maglia). Da qui, probabilmente, l'equivoco in cui è incorso il direttore di gara (che non si era sulle prime avveduto dell'accaduto e la cui attenzione sull'episodio è stata attirata dall'assistente, attesa anche l'assenza di proteste), e la necessità, ad avviso del reclamante, di una derubricazione del gesto ad atto non violento, con conseguente riduzione della avversata sanzione.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Il referto dell'arbitro descrive quanto accaduto in modo puntuale e incompatibile con la ricostruzione dei fatti in contestazione operata nella memoria difensiva, e per la fede privilegiata che l'assistente si impone nella valutazione di questa Corte, in assenza - come nella specie - di elementi probanti di segno contrario.

Per questi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Frugoli Diego.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 9 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio